

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 847}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CINQUE, DEL DUCA, GASPARI, QUATTRONE, GARZIA, MANNINO, de COSMO, VERNOLA, MATARRESE, CARELLI, AIARDI, CIANNAMEA, PRESUTTI

Presentata il 25 novembre 1976

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 610, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente legislatura, presso ambo i rami del Parlamento, erano state presentate proposte di modifica alla legge 13 luglio 1966, n. 610, recante provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra; in particolare vanno ricordate le proposte dei senatori Angelo De Luca e Del Nero, recante il n. 1014 (Senato) che fu approvata dal Senato il 18 ottobre 1972, e quindi trasmessa a questo ramo del Parlamento, ove il suo esame fu unificato con quello della proposta di legge Amodio, n. 1440 della Camera, ed assegnato alla VI Commissione (Finanze e tesoro).

Ivi la discussione si protrasse a lungo, sinché il Comitato ristretto, nominato dalla suddetta Commissione, elaborò un testo unificato delle due proposte, testo che fu presentato alla Commissione in seduta del 28 aprile 1976; la Commissione, con il parere favorevole del Sottosegretario al tesoro, onorevole Abis, chiedeva il trasferimento in sede legislativa del testo unificato delle suddette proposte, il che però fu vanificato dalla anticipata fine della VI legislatura, avvenuta il 30 aprile 1976.

Ciò ha lasciato ancora sospesa la soluzione di un così grave ed acuto problema, che, pur a 30 anni di distanza dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, interessa ancora larghe categorie di cittadini, che purtroppo, per diverse vicende, non hanno ottenuto il completo ristoro dei danni prodotti dalla guerra al loro patrimonio edilizio.

La presente proposta di legge ricalca fedelmente, con qualche marginale ritocco, il testo elaborato dal suddetto Comitato ristretto della VI Commissione, testo che per altro recepiva largamente quello della proposta De Luca-Del Nero già approvata dal Senato il 18 ottobre 1972; su tali linee fondamentali, si era perciò coagulata la volontà del legislatore, il quale si era reso ben conto della gravità del problema e dell'urgenza di una sua definitiva soluzione, il che per altro non importerebbe maggiori oneri per l'Erario essendo ancora disponibili, sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, residui passivi non impegnati per notevole importo, ed uno stanziamento per il 1976 di lire 6.000.000.000.

È d'uopo osservare che l'approvazione della presente proposta di legge metterebbe in movimento una consistente attività edilizia, con indubbi benefici per l'economia nazionale, restituendo serenità ai numerosi proprietari di edifici danneggiati o distrutti dalla guerra, che non hanno ancora potuto procedere alle attese ricostruzioni o riparazioni per la scadenza dei termini fissati dalla legge n. 610, del 1966; al riguardo, un ordine del giorno presentato dal primo firmatario della presente proposta, onorevole De Cinque, in sede di approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1977, con cui si chiedeva appunto un nuovo intervento legislativo in materia di danni di guerra per la riapertura dei termini delle domande, è stato accettato dal Ministro dei lavori pubblici, onorevole Gullotti, nella seduta della Commissione lavori pubblici della Camera del 6 ottobre 1976.

L'atteggiamento del Governo *in subjecta materia* è stato del resto sempre di piena disponibilità e comprensione per il problema tanto che il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato centrale ricostruzione edilizia, con nota del 2 marzo 1974, n. 401/div. 30^a, a firma dell'allora ministro Lauricella, rilevata l'avvenuta scadenza al 31 dicembre 1970 del termine per le autorizzazioni del genio civile alla riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati dalla guerra, assi-

curava gli uffici del genio civile della Repubblica che il Governo aveva in animo di affrettare la emanazione di una nuova legge per corrispondere al vivo bisogno dei sinistrati di riparare i danni subiti dalla guerra, e pertanto, nella previsione di una sollecita approvazione della legge stessa, autorizzava gli uffici del genio civile a ricevere in via preventiva domande e progetti di riparazione e/o ricostruzione, ed esaminarli con rapidità e completezza al fine di poter procedere, nel più breve tempo possibile, al rilascio dell'autorizzazione per l'inizio dei lavori, non appena approvata la nuova legge.

Risulta infatti che i suddetti uffici hanno ricevuto ancora molte domande, per cui alla data odierna risultano giacenti in istruttoria numerosi progetti.

Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1977 si provvederà nei limiti della iscrizione nel capitolo 9301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per detto esercizio, già approvato dalla Camera, mentre per gli esercizi successivi si provvederà con le opportune variazioni di bilancio, ove necessario. Per quanto riguarda l'articolato che segue, si confida che la sua stesura, modellata sul testo unificato sopra richiamato, trovi il conforto della approvazione del Parlamento, che compirà così un atto di giustizia nei confronti di quanti sopportano ancora le conseguenze dannose dell'ultimo conflitto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'autorizzazione degli uffici del genio civile per il ripristino dei fabbricati di abitazione, danneggiati o distrutti dagli eventi bellici, prevista dall'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e già prorogata con successive leggi, è ulteriormente prorogata fino a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente alle domande di contributo ed alle dichiarazioni di ripristino di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958 n. 83, che siano state presentate entro il 31 dicembre 1970.

Il Ministero dei lavori pubblici, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, stabilirà la documentazione necessaria per ottenere dal

competente ufficio del genio civile l'autorizzazione ad iniziare i lavori.

L'eventuale integrazione della documentazione è consentita entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'autorizzazione di cui al primo comma può essere concessa allorché la domanda sia stata ritenuta ammissibile, ed anche se non siano intervenuti gli adempimenti o le autorizzazioni delle autorità competenti in materia urbanistica; essa diverrà operante solo all'atto in cui gli anzidetti adempimenti ed autorizzazioni siano stati perfezionati. Il termine previsto dal successivo comma settimo, avrà, in tal caso, inizio dalla data di tale perfezionamento.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunto il seguente comma:

« Detta dichiarazione giurata è altresì ammessa, in sostituzione degli atti dimostrativi della proprietà, sempreché la entità del danno, valutata ai sensi della presente legge, risulti per ogni cespite inferiore a lire 500.000, ovvero a lire 1.000.000, ove si tratti di enti pubblici o di diritto pubblico, ivi compresi quelli locali ».

Se l'entità del danno, valutata ai sensi della legge, risulti per ogni cespite superiore agli importi previsti dal comma precedente, è ammessa, in sostituzione degli atti dimostrativi della proprietà, una dichiarazione notarile effettuata in base a visure compiute presso i registri immobiliari.

Contestualmente all'autorizzazione per l'inizio dei lavori, l'ufficio del genio civile fissa anche il termine improrogabile per il compimento delle opere, alla cui scadenza il proprietario è obbligato a dare comunicazione per raccomandata all'ufficio medesimo dello stato di esecuzione; nel caso che questa non sia stata ultimata, il contributo sarà commisurato alla parte dei lavori effettivamente eseguiti.

Agli stessi effetti, analogo termine verrà fissato dall'ufficio del genio civile per l'esecuzione delle opere già autorizzate entro il 31 dicembre 1970 e non eseguite.

Le autorizzazioni concesse dagli uffici del genio civile entro il 31 dicembre 1970 esplicano la loro efficacia anche nei confronti degli eventuali aventi causa, a qualsiasi titolo, degli intestatari di dette autorizzazioni: agli aventi causa medesimi potranno pertanto essere corrisposti gli stessi contributi che, in applicazione dei seguenti articoli, sarebbero spettati agli originari intestatari.

ART. 2.

Per i lavori da autorizzare in base alla presente legge e per quelli autorizzati prima del 31 dicembre 1970 ed iniziati dopo il 1° gennaio 1971, l'importo di lire 4 milioni di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è stabilito nella misura prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato con la legge 14 ottobre 1974, n. 504.

ART. 3.

L'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« Qualora i danneggiati provvedano alla ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati destinati ad uso di abitazione, è concesso ai proprietari singoli o consorziati un contributo costante per 15 anni in ragione del 5 per cento della base di commisurazione del contributo, determinato a norma delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 27 ».

Tale contributo è elevato al 6 per cento per fabbricati da ricostruire nei comuni nei quali si sia verificata una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione preesistenti agli eventi bellici.

Restano in vigore anche tutte le altre maggiorazioni previste dalla citata legge n. 968.

ART. 4.

Per i lavori iniziati tra il 1° gennaio 1971 e la data di entrata in vigore della presente legge, senza la preventiva autorizzazione degli uffici del genio civile di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, potranno essere corrisposti agli interessati i contributi previsti dalle precedenti disposizioni legislative, modificate ed integrate con la presente legge, purché sia stata presentata in tempo utile la dichiarazione di ripristino richiamata al primo comma dell'articolo 1 e purché il competente ufficio del genio civile abbia proceduto all'accertamento dei danni prima dell'inizio dei lavori.

Per ottenere la concessione di detti contributi, gli interessati dovranno avanzare al competente ufficio del genio civile, en-

tro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione, precisando la data d'effettivo inizio dei lavori, la data della loro ultimazione o, se ancora in corso, lo stato d'avanzamento dei lavori medesimi.

Per l'eventuale ulteriore integrazione della documentazione rimane fermo lo stesso termine stabilito dal terzo comma del precedente articolo 1.

ART. 5.

Il termine di validità di tutti i piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra, approvati a norma del decreto-legge 1° marzo 1945, n. 154, e successive disposizioni, che abbiano comunque perduto l'efficacia ovvero che siano validi ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è stabilito fino al 31 dicembre 1978, agli effetti della facoltà di intervento esecutivo del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia - di cui agli articoli 15 e 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

I piani di ricostruzione di cui al precedente comma hanno efficacia solo in quanto non contrastanti con le vigenti norme di legge in materia urbanistica.

È fissato in 20 il numero delle annualità previste dall'articolo 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per l'attuazione in concessione dei piani di ricostruzione.

Per gli interventi contemplati dal precedente comma, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni in annualità ventennali anticipate e nei limiti di lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1977 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1978.

Per il pagamento delle annualità stabilite nel presente articolo, le annualità relative agli esercizi 1977 e 1978 saranno iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Le somme non utilizzate in un esercizio andranno in aumento a quelle dell'esercizio successivo.

Il disposto del secondo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, numero 1402, è così modificato:

« L'interesse da corrispondere per il pagamento di annualità dei lavori di cui al precedente comma non può essere su-

periore al 3 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, e comunque non più elevato del tasso effettivo di sconto che sarà sostenuto presso gli istituti finanziari ».

ART. 6.

Gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati a dare la preferenza alle concessioni di sconto delle annualità dei pagamenti differiti per l'attuazione dei piani di ricostruzione e di sconto dei contributi rateali per il ripristino delle abitazioni danneggiate o distrutte, in considerazione della loro dipendenza da eventi bellici.

ART. 7.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che il danneggiato od i suoi aventi causa si trovino nelle condizioni soggettive previste dall'articolo 3 viene concesso il contributo in capitale — di cui all'articolo 1 della legge stessa — indipendentemente dalle condizioni poste dal primo e secondo comma del citato articolo 1 ».

ART. 8.

All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno finanziario 1977 si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti nel capitolo 9301 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario medesimo.